

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

1.

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

ORDINANZA N.23 DEL 10/07/2025

**OGGETTO: DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE SPIAGGE
DEL COMUNE DI COMACCHIO**

IL VICE SINDACO

Premesso che:

nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche a causa delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali imposti dalle Autorità locali soprattutto nelle zone turistiche;

la Regione Emilia-Romagna, con la legge 07 aprile 2000, n. 27 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;

il Comune di Comacchio, fin dalla stagione balneare 2013, ha inteso disciplinare l'accesso ai cani in alcuni tratti di spiaggia libera;

l'art.4, comma 1, lettera j), dell'Ordinanza balneare n. 1/2019 nel testo vigente, emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni di *"individuare nelle zone di spiaggia libera le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate, dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo"* e dà inoltre facoltà ai concessionari, nell'ambito dell'area in concessione e previa presentazione di SCIA al Comune, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e stabilisce che i Comuni, con propria Ordinanza, previo parere e nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità sanitaria, *"regolamentano attività consentite, obblighi e responsabilità dei proprietari dei cani, negli stabilimenti balneari che hanno presentato la scia per la delimitazione di aree attrezzate e nelle aree libere ove è consentito l'accesso dei cani"*;

Visto il percorso di consultazione e partecipazione, a suo tempo attuato dall'Ufficio e dall'Assessorato competenti, con gli Enti e le Associazioni di Categoria economiche e con i locali responsabili dell'associazionismo canino ed animalista;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 90/2020 recante *"Linee di indirizzo per l'accesso degli animali domestici alle spiagge attrezzate del Comune di Comacchio"*;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Azienda USL di Ferrara, pervenuto via PEC in data 30/04/2025 con prot. gen. n. 27161;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Vista l'istruttoria tecnica agli atti;

Visti:

la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 9/2002 ss.mm.ii. recante "*Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale*";

la Delibera del Consiglio regionale Emilia-Romagna n. 468/2003 recante "*Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02*";

l'Ordinanza balneare regionale n. 01/2019 nel testo vigente;

l'Ordinanza balneare comunale nel testo vigente;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. - T.U.E.L. ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

ART. 1

ACCESSO ALLE SPIAGGE E AGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. La gestione dell'animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n. 9/2007;
2. L'accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata "battigia" (linea costiera sulla quale batte l'onda, individuata con un'ampiezza massima di 5 metri) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, è consentito senza limitazioni di orario solo **al di fuori della stagione balneare estiva**, così come definito dall'ordinanza balneare regionale vigente, in quanto periodo di bassa frequentazione;
3. L'accesso dei cani alle spiagge **nella stagione balneare estiva** (come individuata dall'art.1, comma 2, dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 nel testo vigente) potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:
 - negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, che hanno presentato apposita SCIA che individua nell'ambito dell'area in concessione una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
 - nei seguenti tratti di spiaggia libera, debitamente delimitati e segnalati:

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

- **LIDO DI SPINA:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, adiacente al canale Logonovo;
- **LIDO DEGLI ESTENSI:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;
- **PORTO GARIBALDI:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, a sud del Residence Park Emilio;
- **LIDO DI VOLANO:** tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;
- **LIDO DELLE NAZIONI:** tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Mexico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto di proprietà privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1068 del 27 luglio 2023;

4. resta il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano o passeggiano lungo la riva.

ART. 2

BAGNO A MARE

Nel pieno rispetto di quanto sopra, negli specchi acquei prospicienti i tratti di spiaggia libera individuati all'art.1, comma 3:

- il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno;

- il proprietario durante il bagno dovrà tenere a guinzaglio l'animale per evitare pericolo per l'incolumità delle persone;

- per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva sono inoltre previste le seguenti limitazioni:

- nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
- nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
- nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l'accesso alla battigia è libero.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLE AREE ATTREZZATE PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



1. I concessionari di stabilimenti balneari che intendano individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate devono mantenere una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti, quando presenti.

È possibile derogare a detta distanza minima per i seguenti motivi (che dovranno essere esplicitati nella SCIA):

- in caso di concessioni confinanti con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera;
- in caso di concessioni in cui le aree siano posizionate ognuna a confine con l'altra senza limiti di distanza da detto confine;
- in caso di dichiarazione di assenso del confinante;
- senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione, con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente.
(La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell'area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui all'art. 5 dall'Ordinanza Balneare Regionale nel testo vigente.)

2. I concessionari di stabilimenti balneari (soggetti responsabili) che abbiano individuato aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza degli animali domestici devono:

- informare i proprietari dei cani delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza;
- eseguire apposita pulizia periodica ed eventuale disinfestazione delle aree interessate;
- salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

DISPOSIZIONI COMUNI

1. potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;

2. i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50;

3. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso e, per l'accesso al Demanio Marittimo, dovranno essere in possesso di idonea polizza RCT/C (responsabilità civile conto terzi);

4. i proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, ed alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;

5. i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;

6. i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

7. l'interdizione dell'accesso alle aree destinate all'accoglienza degli animali domestici ai cani di sesso femminile durante il periodo estrale (calore);

8. i proprietari/detentori dei cani dovranno rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali riponendola negli appositi contenitori installati nell'area;

9. i cani non siano collocati in recinti o assicurati a punti fissi ad eccezione di quelli all'interno del perimetro delle zone d'ombra dell'ombrellone assegnato;

10. i cani non abbiano accesso al mare (fatta eccezione per le aree di spiaggia libera individuate all'art.1, comma 3 della presente Ordinanza sindacale), ad eventuali piscine o alle zone docce degli stabilimenti balneari, né alle aree sportive e ludiche;

11. i titolari degli stabilimenti balneari dovranno provvedere ogni sera alla pulizia della zona di spiaggia, con modalità idonee per l'eliminazione di eventuali deiezioni o residui non rimossi, ed eventuali disinfestazioni;

12. gli organi di polizia e vigilanza controlleranno il rispetto delle disposizioni sopra riportate;

13. copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale di Comacchio, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio, alla Polizia Provinciale di Ferrara, alla Guardia di Finanza di Comacchio, al Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda USL di Ferrara, al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, all'Ente Parco Delta del Po e alla Regione Emilia Romagna - Servizio turismo, Commercio e Sport;

14. copia della presente Ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale e all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa ai Dirigenti e dipendenti comunali;

15. **Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/1981 ss.mm.ii. - le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e ss.mm.ii.:**

- comma 1: **pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 3.098,00;**

- comma 2: **pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.**

I proventi di dette sanzioni saranno dovuti al Comune di Comacchio;

Ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1bis, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/1981 ss.mm.ii.

16. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

1.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Vice Sindaco

TOMASI MAURA / InfoCamere S.C.p.A.

(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it